



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori COSTA e PISCITELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2009**

Istituzione del titolo di Cavaliere di Cefalonia e conferimento dello stesso a tutti i cittadini italiani superstiti che abbiano partecipato al secondo conflitto mondiale

ONOREVOLI SENATORI. - Pochi anni fa, in forma solenne, ed in tutta Europa, è stato celebrato il cinquantenario della fine della seconda guerra mondiale.

Durante le manifestazioni sono stati esaltati il sacrificio e gli atti di eroismo di coloro che tutto hanno dato, senza nulla chiedere, e di coloro che nel corpo e nello spirito portano ancora i segni delle ferite e dei patimenti subiti durante la lotta per la conquista della libertà e della democrazia. Altri paesi hanno concesso particolari onorificenze e benemerenze a coloro che hanno combattuto per la Patria.

Anche l'Italia, nel 1968, dopo cinquant'anni dalla fine della prima guerra mondiale, ha istituito l'Ordine di Vittorio Veneto (legge 18 marzo 1968, n. 263) per i combattenti della prima guerra mondiale, mentre per i combattenti del secondo conflitto mondiale sono state spese solo belle parole, ma nessun riconoscimento ufficiale per il contributo di sangue e di gloria per liberare il patrio suolo.

Per motivi di equità e di giustizia dobbiamo attribuire ai combattenti della seconda guerra mondiale un riconoscimento analogo a quello concesso ai cavalieri di Vittorio Veneto.

Cefalonia è l'episodio più eclatante del contributo dei militari italiani alla lotta di li-

berazione nazionale. Allo stesso tempo rientra nel lungo elenco degli orrori della seconda guerra mondiale: lo sterminio di massa degli ebrei e delle altre minoranze etniche e religiose o dei minorati psichici. Con l'istituzione del titolo di cavaliere di Cefalonia vogliamo qui meditare e ricordare quello che avvenne nell'isola ionica di Cefalonia, dove nel settembre 1943 si assisté al risorgere di un crimine che sembrava estinto: l'eliminazione fisica dei prigionieri di guerra.

L'onorificenza che proponiamo vuole testimoniare la riconoscenza della Nazione a coloro che hanno servito in armi il Paese, pagando, spesso con la vita, per non venire meno al sacro dovere della difesa della Patria.

Con questo atto lo Stato salderebbe un debito nei confronti di coloro che hanno dato un determinante contributo per porre le fondamenta della odierna realtà sociale ed economica.

Per i motivi sopra esposti, siamo certi, onorevoli Colleghi, di avere il vostro incondizionato appoggio affinché la proposta diventi legge in tempi brevissimi. Non si propongono indennità o vitalizi e ciò ad ulteriore dimostrazione del valore puramente morale del riconoscimento.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituito l'Ordine dei Cavalieri di Cefalonia, comprendente l'unica classe di Cavaliere.

2. L'onorificenza dell'Ordine dei Cavalieri di Cefalonia è conferita ai superstiti combattenti del secondo conflitto mondiale, ai mutilati ed invalidi di guerra beneficiari di pensione di guerra nonché agli *ex* prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

3. L'onorificenza di cui al comma 2 è conferita ai combattenti del secondo conflitto mondiale decorati di croce al merito ed ai partigiani che hanno militato, per almeno tre mesi, in una formazione partigiana o gap-pista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal Corpo volontari della libertà (CVL) e che hanno partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio.

### Art. 2.

1. L'onorificenza di cui all'articolo 1 è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, previa presentazione al Ministro della difesa, tramite il comune di residenza, di apposita domanda alla quale è allegata fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

2. Le domande e i documenti previsti per ottenere l'onorificenza di cui all'articolo 1, sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

3. La domanda è presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

1. L'insegna dell'Ordine dei Cavalieri di Cefalonia è costituita da una croce gigliata metallica con al centro la bandiera italiana.

2. I disegni e le misure dell'insegna di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

1. Il capo dell'Ordine dei Cavalieri di Cefalonia è il Presidente della Repubblica.

2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle tre Forze armate.

3. Il presidente ed i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

#### Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.